



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Busto Arsizio**

Prot. 58/2022

Oggetto: Controlli e verifiche delle certificazioni COVID-19. Estensione degli obblighi anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, così come disposto dal D.L. 7.1.2022 n.1.

Il Procuratore della Repubblica

Letti i provvedimenti emessi in data **14.10.2021** e **15.10.2021**, con i quali è stato regolato fino al **31.12.2021** il rispetto dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID -19 da parte dei lavoratori nel settore pubblico e degli altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

Visto l'art. 1 del D.L. 24.12.2021 n. 221, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al **31.3.2022**;

Visto, altresì, l'art. 1 del D.L. **7.1.2022 n. 1** (entrato in vigore il giorno successivo), che ha fra l'altro riformulato il comma 4 dell'art. 9-sexies del decreto legge n. 52/21 (convertito con L. n. 87/21) in modo da rendere applicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 anche "*ai difensori, ai consulenti, ai periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*" (al contrario di quanto invece previsto per i "*testimoni e alle parti del processo*", che sono stati invece esonerati dallo stesso obbligo);

Rilevata pertanto la necessità di integrare i citati provvedimenti del 14 e 15.10.2021, in modo da estenderne da un lato l'efficacia fino al **31.3.2022** e nel contempo estendere la platea dei soggetti destinatari degli obblighi di verifica (con conseguente applicazione delle possibili sanzioni) anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del giudice che facciano ingresso negli uffici di questa Procura della Repubblica;

DISPONE

1- In forza di quanto ora disposto dall'art. 1 del D.L. 24.12.2021 n. 221 l'efficacia del provvedimento emesso in data **14.10.2021** è prorogata fino al **31.3.2022**.

2- A partire dalla data odierna ed allo stato fino alla citata data del 31.03.2022, oltre ai soggetti indicati nel citato provvedimento, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del giudice che facciano ingresso negli uffici di questa Procura della Repubblica è fatto obbligo di possedere e di esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.

3.- Rimangono per il resto vigenti le disposizioni emesse con i precedenti provvedimenti con riferimento alle modalità con le quali dovranno essere effettuati i controlli e l'accertamento dell'eventuali violazioni, con l'unica differenza che i controlli a campione non dovranno essere inferiori al 40% degli ingressi medi giornalieri.

4.- Si precisa che i detti controlli non dovranno riguardare le parti ed i testimoni che vogliono fare ingresso presso il Palazzo di Giustizia e l'ufficio del Giudice di Pace, ma che per la verifica di tale qualifica gli addetti alla vigilanza sono autorizzati a chiedere l'esibizione della documentazione che l'attesti;

4.- Il presente provvedimento sarà comunicato per via telematica al locale Consiglio dell'Ordine ed alla ditta attualmente incaricata per lo svolgimento del servizio di vigilanza, nonché a tutto il personale dipendente ed ai titolari degli enti o ditte private cui facciano capo i soggetti che presso gli scriventi uffici svolgano la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche su base di contratti esterni.

Busto Arsizio, 10 gennaio 2022


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Carlo Nocerino